



Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi

Osservazioni

PREMESSA

Le scriventi Organizzazioni, in relazione alla bozza di direttive dei PIA consegnate al Partenariato Regionale Economico e Sociale, intendono fornire con il presente documento il proprio contributo al fine di superare alcune criticità e complessità riscontrate nella proposta.

Il documento tiene conto della ripartizione in titoli all'interno dei quali, per ciascun articolo, verranno evidenziate le problematiche riscontrate e formulate le eventuali proposte di modifica/integrazione.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

Al comma I si fa riferimento ad una “*procedura unificata di accesso, istruttoria e concessione*”. Di fatto siamo viceversa di fronte (articolo 22) ad un meccanismo assai complesso che prevede due soggetti attuatori e procedure di istruttoria/valutazione per singoli piani specifici.

Le scriventi Organizzazioni ritengono vada compiuto un significativo sforzo di semplificazione amministrativa su questo fronte.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

L'intero impianto è basato sui cosiddetti “*regimi in esenzione*” e fa dunque riferimento ai rispettivi Regolamenti.

Si rileva inoltre la **mancata indicazione del Regolamento (CE) n.I/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.**

Si tratta di un aspetto rilevante in quanto il Regolamento (CE) n.70/2001 non si applica “*alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato*”.

Inoltre, la presente versione delle direttive non fa più riferimento agli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo.

Le scriventi Organizzazioni ritengono opportuno chiedere le motivazioni della mancata utilizzazione del Regolamento (CE) I/2004 e dunque dell'impossibilità di applicare le previsioni delle presenti direttive alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Articolo 4 – Settori di Attività Ammissibili

Come evidenziato in precedenza le scriventi Organizzazioni richiamano la necessità di comprendere le motivazioni della mancata utilizzazione del Regolamento (CE) I/2004, tenendo conto della rilevanza assegnata sia nei Rapporti d'area, sia nelle linee prioritarie di intervento, in tutte le province, alla filiera agroindustriale.

Per quanto riguarda gli investimenti delle PMI nei settori industriali ad esclusione delle attività connesse alla produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato (Regolamento CE n.70/2001) l'esenzione da notifica non si applica alla concessione di singoli aiuti per progetti il cui totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta degli aiuti sia pari o superiore al 50% del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali, ovvero l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

Questo aspetto deve essere espressamente richiamato nelle direttive.

Per quanto riguarda le **imprese operanti nella Sezione di attività I, divisione 63**, limitatamente ai gruppi 63.1 e 63.2, vengono esclusi gli investimenti relativi all'acquisizione dei mezzi di trasporto.

Trattasi evidentemente di un **errore, tanto più che al successivo articolo 7 comma 3, sono ammesse le spese per mezzi di trasporto non targati** che costituiscono strumento finalizzato alla produzione caratteristica di tali imprese che è *“la movimentazione merci”*.

Articolo 5 – Piani di Sviluppo Aziendale

Si rileva innanzitutto che il riferimento a *“Piani di Sviluppo Aziendale”* non è coerente con l'articolo I, comma I, laddove ci si riferisce ad un *“unico Piano di Sviluppo Aziendale articolato in diverse tipologie di operazioni”*.

Inoltre, al comma 2, si prevede che il Piano (al singolare) di Sviluppo Aziendale deve prevedere la *“realizzazione di un [solo] piano”* specifico.

Nelle direttive dei PIA artigianato si prevede invece l'obbligo di presentare almeno due piani.

Le scriventi Organizzazioni ritengono, pertanto, che in presenza di un solo piano specifico non si sia più in presenza di un Pacchetto Integrato di Agevolazione, bensì di una “agevolazione specifica”, strumento peraltro espressamente prevista nei formulari allegati all'Avviso pubblico.

TITOLO II – PIANI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

Articolo 6 – Investimenti produttivi ammissibili

Viene fornita una descrizione assai dettagliata di cosa si intenda per ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione o trasferimento.

Ci si sarebbe potuti **limitare a riportare la descrizione contenuta nel nuovo regolamento della Legge 488/92**, che è da ritenere sufficientemente chiara ed esaustiva.

Articolo 7 – Spese Ammissibili

Nel definire i limiti, l'orientamento prevalente sembra essere quello di fare riferimento a quelli della L.488/92 che è da ritenere sicuramente adeguato, in quanto tende a spostare il beneficio su macchinari, attrezzature, ecc., piuttosto che sull'immobile e, all'interno delle spese per opere murarie, a privilegiare quelle strettamente connesse al ciclo produttivo.

Al comma 3, è da chiarire la motivazione che ha spinto a fissare limiti percentuali (nella misura del 25%) alle proporzioni tra investimenti in programmi informatici inerenti le esigenze produttive e gestionali aziendali e il totale delle spese per investimenti produttivi.

Si ritiene che tali limiti possano impedire alle imprese piccole e medie di concentrarsi sul miglioramento gestionale (per esempio, dalla introduzione del controllo numerico nella produzione, alla realizzazione di software gestionali personalizzati di supporto alle fasi di amministrazione, marketing e vendita integrate, ecc.) e quindi sul conseguimento di migliori standard di efficienza e quindi di competitività.

Analogo il ragionamento sulla spesa per brevetti.

Al comma 3, inoltre si fa riferimento per le “spese inerenti i mezzi targati” a “*mezzi all'interno dei quali (?) si svolge una fase del ciclo di produzione (quale?) e, limitatamente ai progetti finalizzati alla fornitura di servizi turistici, i mezzi di trasporto collettivi direttamente funzionali alla qualificazione dell'offerta turistica*”: trattandosi di PIA dedicati all'industria e servizi alle imprese, non è chiaro il riferimento al comparto turistico regolamentato da altre direttive.

Articolo 8 – Forma ed intensità dell'aiuto

Innanzitutto, va evidenziato come, in questa parte delle direttive, il richiamo al Regolamento (CE) n.364/2004 non risulti corretto.

Come indicato in precedenza, non viene fatto alcun riferimento al Reg. (CE) n.I/2004.

Al comma I, viene inoltre previsto che i massimali di intensità di aiuto previsti non possano superare quelli indicati dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea e *vigente alla data di approvazione della graduatoria.*

Di fatto questa previsione costituisce un elemento di indeterminazione per le imprese, in quanto qualora la graduatoria venga approvata dopo il 31 dicembre – *fatto che non si può certo escludere a priori* -, sulla base dell'ormai prossimo regolamento comunitario in emanazione il prossimo 20 luglio, sarebbe possibile estendere gli effetti dei regimi di aiuto approvati entro il 2006 anche per parte del 2007, **adeguando però i massimali ai nuovi limiti previsti per il periodo di programmazione 2007-2013.**

Ciò significherebbe passare dal 35% ESN + 15% ESL per le PMI a 25% ESL + 20% ESL per le Piccole Imprese o 10% ESL per le Medie imprese.

Si tratterebbe pertanto di una sostanziale riduzione che potrebbe inficiare la sostenibilità economica finanziaria del progetto valutato positivamente dall'organismo istruttore.

Le scriventi Organizzazioni ritengono che, tra le due ipotesi previste al comma 2, quella che risulta più rispondente alle reali esigenze del sistema produttivo isolano sia quella che prevede un adeguato mix tra il contributo in conto capitale e quello in conto interessi, anche in una prospettiva di futura revisione degli strumenti di incentivazione.

Entrambi gli schemi, inoltre, riproducono un modello di intervento già utilizzato nella L.R. 15 che, al differenziale dei massimali previsti dalla carta degli aiuti a finalità regionale, aggiunge un ulteriore elemento di differenziazione nelle quote di finanziamento in conto capitale il quale, unite al punteggio attribuito (*ex post*) sulla base della provincia di localizzazione dell'unità produttiva, rischia di tradursi in una distribuzione territoriale eccessivamente squilibrata delle risorse.

Il tutto tenendo conto dell'attuale indeterminatezza delle risorse a disposizione dei diversi bandi e di un eventuale loro distribuzione territoriale.

Va comunque rilevato che la concessione di finanziamenti agevolati prevede la costituzione, presso le banche convenzionate, di un apposito fondo di rotazione costituito con risorse regionali.

Inoltre, il periodo di ammortamento comporta l'erogazione del contributo in conto interessi per tutta la durata del finanziamento e dunque ben oltre il periodo di rendicontazione del POR Sardegna 2000 – 2006.

Sarà dunque necessario prevedere una adeguata copertura con risorse regionali.

Nell'articolo 8 si rileva inoltre **l'assenza della formula relativa al divieto di cumulo**, obbligatoria ai sensi del Reg CE 70/2001.

Il **comma 5** non fa altro che replicare i “*pavimenti*” ed i “*tetti*” della LR 15/94. Di fatto se questo può avere un certo senso nel settore industria, in quanto non avrebbe molto senso scendere al di sotto di questi limiti che sono quelli medi dei bandi della legge regionale, nel caso dei servizi questo rischia di tradursi in un disincentivo.

L'ipotesi di base dovrebbe essere che, con la Progettazione Integrata, si tenda a ricomprendere anche **piani di sviluppo aziendale per le imprese di servizi di minore “taglia” rispetto a quelli ex L.488/92 o LR.15/94.**

La **proposta** potrebbe essere quella di **abbassare il “pavimento” fino a 50.000 euro**, in modo da “*catturare*” anche i piani di sviluppo tra i 50.000 ed i 100.000 (sino al 31.12.2006), tenuto peraltro conto che, per le imprese di servizi, la spesa relativa agli immobili può essere molto limitata e dunque il piano è prevalentemente incentrato sulla spesa in macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi/brevetti.

Nel testo invece il riferimento al *de minimis*, senza indicare il valore assoluto, sempre per le considerazioni fatte in precedenza per il comma I, qualora le graduatorie vengano emanate dopo il 31.12.2006, determinerebbe un innalzamento automatico del *pavimento* che, in teoria, potrebbe escludere progetti che hanno passato positivamente l'istruttoria economica finanziaria nel corso dell'autunno 2006 e il cui riferimento erano i 100.000 € nel triennio.

Articolo 9 – Criteri di valutazione

Tenendo conto dell'avvenuta eliminazione rispetto alla precedente bozza del 5 giugno di due parametri sufficientemente oggettivi, nell'attuale stesura rimangono due parametri specifici (prestazioni ambientali ed incidenza investimenti innovativi) facilmente calcolabili (se, e ripetiamo se, attuati con la stessa metodologia della L.488/92), mentre gli altri due (settore di attività e localizzazione) rimangono al momento attuale assolutamente indeterminati.

Il punteggio attribuito sulla base del settore di attività appare estremamente discrezionale, non essendo stato stabilito preventivamente all'atto dell'emanazione del bando per la manifestazione di interesse. Si rileva, infatti, che la Regione ha già preso visione dei settori su cui si sono concentrate le domande delle imprese. Questo fatto, peraltro, potrebbe essere anche un elemento su cui i candidati esclusi potrebbero ricorrere bloccando la procedura.

In ogni caso si ritiene che **l'individuazione dei settori di attività dovrebbe formare oggetto specifico di confronto con le parti economiche e sociali prima dell'emanazione dei bandi**.

Per quanto riguarda gli investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche in questo caso si dovrebbe integrare la lista indicata con quella del DM I.2.2006.

In generale, si ritiene sarebbe decisamente **opportuno fissare non solo i criteri, ma anche i pesi attribuiti agli stessi già nelle presenti Direttive**. Ciò costituirebbe sicuramente un passo avanti importante in termini di chiarezza e trasparenza amministrativa.

TITOLO III – PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI

Articolo 11 – Spese ammissibili

Tenuto conto di quanto avvenuto in occasione del recente bando della Misura 4.2, in cui i tempi di emanazione della graduatoria non sono stati coerenti con le esigenze espresse dalle imprese, **non si comprende la *ratio* dello spostamento della data di ammissibilità delle spese dalla data di presentazione della domanda a quella di approvazione della graduatoria**.

Articolo 12 – Forme e intensità dell'aiuto

Anche in questo articolo **viene richiamato il Reg CE 364/2004** che non trova applicazione per questa tipologia di investimenti, pur tenendo conto dei casi in cui le imprese siano ancora in start-up (primi tre anni di vita) o in quelli di creazione di nuova impresa, in relazione ad alcuni specifici servizi che possono risultare utili anche in fase di avvio delle attività.

Al **comma 4** l'intervento non solo va contenuto nell'ambito dei massimali stabiliti nel "Catalogo dei Servizi reali", ma andrebbe parametrato al fatturato aziendale.

La *congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano Integrato dei servizi reali proposto* rispetto a questo elemento non costituisce pertanto un criterio di valutazione (vedasi articolo 13), bensì un fattore che determina il massimale di costo.

Articolo 13 – Criteri di valutazione

Si riscontra ancora una volta un'**elevata discrezionalità e genericità dei criteri**, gran parte dei quali non sono oggettivi, né tanto meno quantificabili, ma lasciati alle regole che verranno adottate dagli eventuali comitati di valutazione e dunque "a buste aperte": una volta di più si sottolinea l'inopportunità di procedere senza fissare dei parametri quanto più oggettivi possibile ed in via preventiva.

Va inoltre evidenziato che, in sede di valutazione della Misura 4.2, azione b) sono stati individuati dei criteri per la valutazione che potrebbero essere utilizzati per una riformulazione.

Per quanto riguarda i punteggi si rinvia alle osservazioni attinenti al *processo di valutazione*.

TITOLO IV – PIANI DI INNOVAZIONE AZIENDALE

Articolo 16 – Forme ed Intensità dell'Aiuto

Per il comma I vale quanto affermato per l'articolo 8 in riferimento alla Carta degli Aiuti a finalità regionale vigente alla data di approvazione della graduatoria.

TITOLO V – PIANI DI FORMAZIONE AZIENDALE

Articolo 18 – Tipologie di Attività Ammissibili

Il comma 2 fornisce una **definizione di "formazione generale" e "formazione specifica" difforni da quanto indicato dal Regolamento CE n.68/2001.**

Le scriventi Organizzazioni ritengono opportuno ci si rifaccia esclusivamente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, senza “*innovazioni*” che non appaiono conformi con lo spirito del regolamento di riferimento.

L'articolo configura uno *schema ideale*, presupponendo che la riforma della formazione sia stata compiuta e che la Regione si sia dotata di tutta una serie di strumenti (cataloghi, repertori, ecc..).

Di fatto, al momento, non esiste niente di quanto viene descritto o, in alcuni casi, siamo solo allo stato embrionale. Comunque, soprattutto per ciò che attiene alla formazione di tipo “generale” siamo molto lontani dallo scenario descritto.

Ma siamo anche molto lontani dall'evoluzione dell'intero sistema della formazione continua che sta conoscendo un nuovo impulso attraverso i Fondi Interprofessionali, costituiti tra Organizzazioni datoriali e sindacali.

Le esperienze realizzate con i programmi regionali finanziati dai Fondi e attraverso lo start up dei fondi, confermano l'esistenza di una forte domanda di formazione da parte delle aziende e dei lavoratori ed hanno consentito l'avvio del processo di strumenti e metodologie condivisi che permettono di porre al centro del sistema la domanda formativa.

Con i fondi interprofessionali si va dunque verso un sistema della formazione continua in cui un ruolo rilevante è affidato alle imprese ed ai lavoratori.

Questo nuovo scenario pone l'esigenza di armonizzare le rispettive strategie e strumenti, pubblici e privati.

Di tutto ciò non vi è traccia nel testo dell'articolo 18, soprattutto non si tiene minimamente conto della possibilità di promuovere azioni specifiche di assistenza tecnica per l'elaborazione dei piani formativi aziendali e interaziendali, come pure della condivisione degli stessi attraverso gli Enti Bilaterali.

L'intera previsione del comma 3 lettera a) e del comma 4 andrebbe adeguata in modo da tener conto di questi elementi.

Altro punto. La previsione di cui al **comma 3, lettera b)** va estesa anche ai piccoli gruppi, in quanto nel caso di formazione specifica questa deve poter coinvolgere gruppi di lavoratori impegnati in una stessa azienda, per la quale si renda necessario reperire l'offerta formativa sul mercato.

La formazione “*specificata*” per le sue caratteristiche è infatti una formazione di tipo aziendale, strettamente collegata ai processi produttivi, difficilmente circoscrivibile in uno specifico “catalogo”. Proprio per questo motivo, la stessa Commissione nel Reg CE 68/2001 afferma che essa “*va principalmente a beneficio dell'impresa*” e proprio per questo motivo “*l'intensità dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore*”.

Essa nasce pertanto per far fronte a specifici e molto definiti fabbisogni dell'impresa ed è dunque una formazione *on demand* per la quale si ricorre normalmente al mercato. Proprio per questo

motivo, nelle stesse direttive, si prescrive che i corsi e/o i moduli non siano compresi nel *catalogo regionale*.

Al contempo può anche essere collettiva, rivolta cioè ad un gruppo di lavoratori di una stessa azienda, svolgenti una certa funzione per la quale si richiedono nuove competenze specialistiche.

Al **comma 3, lettera c)** viene introdotta una nuova fattispecie non regolamentata dal Reg 68/2001. L'esenzione da notifica si riferisce ai soli due casi della formazione *generale e specifica*.

La **lettera c)** va pertanto **cancellata** qualora questo servizio non rientri a pieno titolo tra le due precedenti fattispecie citate, come si evince chiaramente dall'articolo 19 comma I lettera b) dove si fa esplicito riferimento all'articolo II del Titolo III per i massimali. Se proprio si vuole ricomprendere questo servizio, esso non fa parte del Piano di Formazione Aziendale, ma del Progetto specifico per i servizi reali.

Ancora, al **comma 5** si rileva un elemento molto complesso e delicato che attiene all'inserimento tra i destinatari delle attività formative i *lavoratori con contratto di lavoro atipico*, indicando tra gli esempi però fattispecie, quali il *contratto a progetto*, per i quali non si rileva il vincolo di subordinazione che costituisce elemento distintivo di un rapporto di lavoro che lega un'impresa ai soggetti occupati a vario titolo nella stessa. Vi è dunque la necessità di **escludere quelle forme che, per legge, non sono equiparate ai contratti di lavoro subordinato**.

Mentre invece, andrebbero correttamente **ricompresi tra i soggetti possibili destinatari** della formazione, non solo i titolari d'impresa, ma anche **gli amministratori e i dirigenti** (questi ultimi tra i lavoratori dipendenti).

Articolo 19 – Spese Ammissibili

Non si comprende perché, per i *costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione*, definiti nell'articolo come "*costi per la definizione del Piano di Formazione Aziendale*" si voglia far riferimento al Titolo III – Servizi reali, dal momento che rientrano pienamente tra le spese ammissibili ex Reg CE 68/2001. Ci sembra un'inutile complicazione.

Va **cancellata la lettera b) del comma I** (vedasi articolo 18).

Non è chiaro cosa si intenda per "**costi individuali di iscrizione e/o partecipazione ai corsi e/o ai moduli formativi interaziendali...**". Trattasi di costo non previsto dal Reg CE 68/2001.

Si ricorda a tale proposito che, i costi ammissibili, ai sensi del Regolamento succitato sono:

- a) *costi del personale docente;*
- b) *spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;*
- c) *altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;*

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

Vanno pertanto ricomprese tutte e non possono esserne aggiunte altre, a meno che non si voglia procedere alla notifica del provvedimento.

Articolo 20 – Forma ed intensità dell’Aiuto

Al **comma 4** viene fissato un “*teito*” per la definizione del Piano di formazione aziendale si propone, **oltre al massimale (che andrebbe elevato), di inserire un parametro rispetto al totale dei costi ammissibili pari al 15%**, altrimenti potremmo avere costi per la definizione del Piano di formazione che non sono in rapporto con i costi di formazione e del personale.

Al **comma 5** viene proposto un massimale per la formazione “*specificata*” individuale (termine che andrebbe cancellato) che non è parametrato al numero degli addetti in formazione, ma costituisce un “*teito*” fisso.

In linea generale, tanto per la formazione generale che per quella specifica, andrebbe previsto che:

- > i costi del personale siano ammissibili fino ad un massimo pari al totale degli altri costi;
- > l'intero piano debba rispettare un parametro di costo massimo per ora/partecipante di euro 25.

TITOLO VI – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTO AZIENDALE

Trattasi della parte più complessa e che dà adito ai maggiori dubbi.

Come si evince facilmente dallo schema che segue, la procedura ipotizzata prevede molteplici livelli di interazione tra soggetti diversi, ognuno dei quali è in grado di incidere irrimediabilmente sulla tempistica.

L'impresa interessata si troverà infatti costretta ad interfacciarsi con soggetti diversi per un progetto che dovrebbe essere "unico ed integrato".


L'esigenza inoltre di approvare un unico piano di sviluppo trova un notevole ostacolo nel coordinamento della tempistica dei diversi soggetti.

Da questo punto di vista, le scriventi Organizzazioni ritengono che l'impresa dovrebbe poter presentare un'unica domanda ad un unico ufficio che svolga le funzioni di segreteria e coordinamento (per esempio il Centro Regionale di Programmazione), al quale spetti il compito di smistare le diverse pratiche e che sia il "*responsabile unico del procedimento*".

In questo modo si avrebbe una procedura coerente con i principi di semplificazione che devono informare l'attività della Regione.

Un altro elemento di cui tenere conto, in modo particolare, è costituito dalla possibilità che l'attività istruttoria tecnico-economico-finanziaria venga svolta dagli uffici dell'amministrazione regionale.

Le scriventi Organizzazioni ritengono improponibile questa ipotesi non disponendo la Regione di una struttura adeguata. La valutazione istruttoria del soggetto attuatore deve pertanto essere completa.



Punti critici

Il primo è sicuramente rappresentato dalla **molteplicità dei soggetti** coinvolti. Più in dettaglio si riscontra:

- > un Comitato di Valutazione, costituito da dirigenti dell'Amministrazione regionale (articolo 22 comma 3)
- > due o più Soggetti attuatori, gli istituti istruttori, selezionati con specifica procedura di gara, ed il Consorzio Ventuno (articolo 23)
- > tre Comitati Tecnici di Valutazione, ciascuno costituito da cinque componenti scelti tra docenti universitari ed esperti (articolo 27)
- > il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Il secondo aspetto è costituito dalla **tempistica**. Dalla chiusura del bando, l'intera procedura dovrebbe concludersi entro 60 giorni (articolo 29). E' dunque ipotizzabile, tenendo conto che siamo a metà luglio ed il mese di agosto non dovrebbe essere calcolato, che dal bando debbano trascorrere altri 60 giorni (fine ottobre). Senza alcun tipo di problema o contrattempo si arriverebbe a dicembre prima di poter impegnare le risorse.

Va però ricordato che, alla data attuale, *non è stata ancora esperita la procedura di gara per la selezione degli istituti istruttori*.

Un ulteriore elemento è rappresentato dai **criteri di valutazione e dai punteggi**.

L'intero processo di valutazione si basa su **procedure** che presentano ampi spazi di discrezionalità, a partire dai criteri, molti dei quali sono del tutto soggettivi, per giungere alle griglie di valutazione, richiamate all'articolo 27 comma 3, che, a quanto risulta, non sono state ancora predisposte.

Per quanto attiene i **punteggi**, il sistema ipotizzato è molto complesso e si basa su:

- > punteggi per singolo piano specifico;
- > punteggio del Piano di sviluppo aziendale, quale media ponderata di quelli dei singoli progetti;
- > punteggio normalizzato assegnato dal Nucleo di Valutazione che si somma a quello del Piano di Sviluppo aziendale

L'intero processo si conclude con la predisposizione della graduatoria da parte del Comitato di Valutazione.

E' interessante fare una simulazione di questo sistema di punteggi, ipotizzando che un Piano di Sviluppo sia composto da quattro Piani specifici e che il rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani e l'investimento totale siano rispettivamente pari a 0,70 – 0,20 – 0,05 – 0,05.

Le ipotesi sono due:

1. tutti i piani ottengono il punteggio minimo per l'ammissibilità (60-40 punti);
2. tutti i piani ottengono il punteggio massimo (100 punti)

	PS 01	PS 02	PS 03	PS 04
Punteggio Minimo	60	40	40	40
Pesi investimento	0,7	0,2	0,05	0,05
Punteggio Ponderato	42	8	2	2

Punteggio Piano	54
Premio	15
Punteggio Piano Totale	69
Media	17,25

Punteggio Massimo	100	100	100	100
Pesi investimento	0,7	0,2	0,05	0,05
Punteggio Ponderato	70	20	5	5

Punteggio Piano	100
Premio	15
Punteggio Piano Totale	115
Media	28,75

Da questa semplice simulazione si può constatare che:

1. il peso della valutazione del Piano di Investimento produttivo, l'unica ad essere poco discrezionale e ancorché preponderante sull'investimento complessivo, è fortemente diluito;
2. pur raggiungendo il massimo del punteggio nei singoli piani specifici, la media ponderata dei punteggi è inferiore a 30 punti;
3. comunque, la media ponderata è sempre e comunque compresa tra i 17,25 punti ed i 28,75.

Il risultato è che il **punteggio massimo normalizzato attribuibile dal Nucleo di Valutazione è fondamentale e tale da poter ribaltare il risultato della valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale senza tener conto del suo inserimento nel Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR).**

Sono evidenti i rischi connessi: *una valutazione operata sulla base di schemi non conosciuti e non condivisi, lasciata ad un soggetto che non tiene conto di elementi economico-finanziari, ma largamente discrezionali e comunque auto determinati, rappresenta un fattore di estrema aleatorietà.*

A questo si aggiunga che il *punteggio massimo* attribuibile sulla base della valutazione del Nucleo di Valutazione al Piano di Sviluppo Aziendale è pari al 30% del totale (**articolo 28**).

Anche in questo caso **vi è un elemento *indefinito*: il totale**. Non è chiaro se con questo si intenda che il punteggio massimo non può essere superiore al 30% del punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale ottenuto secondo la procedura di cui all'articolo 28 comma I lettera a), ovvero se si intenda il parametro pari a 100, e dunque non possa essere superiore a 30 (come peraltro era previsto nella prima versione delle direttive).

Nel secondo caso si avrebbe che il punteggio spettante al Nucleo di Valutazione avrebbe un peso oscillante tra il 51% ed il 63%, mentre vi era stato un impegno preciso in sede di concertazione che esso non superasse il 40%.

CONCLUSIONI

Le scriventi Organizzazioni evidenziano come la proposta di direttive dei PIA sia stata formulata ad oltre un anno e mezzo dall'avvio del processo della nuova progettazione integrata.

In questo lungo periodo, è stato compiuto un notevole e meritorio sforzo per costruire un quadro programmatico entro il quale operare.

A poco meno di sei mesi dalla chiusura del ciclo di programmazione comunitaria 2000 – 2006, però, si rileva un sostanziale ritardo nell'avvio delle procedure di attuazione che dovrebbero assistere e sostenere la progettazione integrata.

In particolare, solo in questi ultimi giorni è stato sottoposto al confronto con le Parti istituzionali, economiche e sociali l'impianto regolamentare dei regimi di aiuto che è strettamente correlato a norme comunitarie in scadenza il 31 dicembre 2006.

Con il 19 giugno si è conclusa la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse e dovrebbe essere avviata quella di definizione dei progetti e contestualmente di emanazione dei bandi.

Già ora la data del 4 settembre fissata per la chiusura dei progetti integrati, stabilita inizialmente, appare del tutto ottimistica, tenuto anche conto che nel mese di agosto sarà improponibile prevedere un pieno coinvolgimento e la piena operatività di tutti i soggetti, in primis delle imprese.

E' dunque probabile uno slittamento della fase di definizione dei progetti integrati al 30 settembre, il che rende la data del 31 dicembre 2006 un limite facilmente valicabile.

Al momento, a parte le direttive consegnate alle Parti la scorsa settimana, ancora da *"rifinire"*, **non si dispone ancora delle bozze di:**

- > **strumenti specifici;**
- > **manuali per la definizione dei progetti integrati;**
- > **schemi e griglie di valutazione.**

Non sono ancora stati individuati i soggetti attuatori per i Piani di Investimenti Produttivi né, ovviamente, sono state stipulate le relative convenzioni.

Si procederà, inoltre, alla **messa a punto dei progetti contestualmente alla definizione delle regole** alle quali tutti, soggetti pubblici e privati (Regione, province, comuni, imprese e associazioni, ...), dovrebbero sottostare.

In tutto ciò si ravvisa la possibilità di comportamenti discrezionali, oltre che un'incertezza che non contribuisce a rendere trasparente l'intero processo, ma al contrario rende possibile il cambiamento delle regole mentre *"la palla è in gioco"*.

A titolo di esempio, oltre che grave, appare per lo meno inusuale, dopo il lungo esercizio di “*ascolto*” dei territori e di programmazione che ha dato vita ai Rapporti d’Area e a un volume notevole di documentazione, che i settori produttivi prioritari, i territori, le griglie di valutazione vengano individuati successivamente all’apertura delle buste con le manifestazioni di interesse e dopo oltre 60 giorni nei quali i laboratori provinciali hanno avuto modo di registrare le possibili proposte.

Appare altrettanto chiaro che **i laboratori provinciali, come pure il personale che fa parte degli stessi, non possono e non devono entrare nel processo di valutazione**, che dovrebbe essere svolto da soggetti il più possibile terzi rispetto a tutti coloro che hanno preso parte operativamente alla progettazione integrata, a livello locale e regionale.

Infine, in termini di valutazione generale delle direttive dei PIA, si denota poca omogeneità nell’impianto complessivo, il quale sembra il risultato di un lavoro di *collazione* di parti nate ciascuna separatamente, piuttosto che di un insieme organico e integrato.

La stessa applicazione dei Regolamenti per gli aiuti di Stato in esenzione non è uniforme e non sempre appare coerente.

L’impressione è quella di uno strumento che avrebbe dovuto essere oggetto di una maggiore riflessione e confronto, per una sua più adeguata messa a punto.

Spiace constatare che l’impegno che le Parti economiche e sociali hanno assicurato e la loro disponibilità a lavorare per sperimentare nuovi strumenti di agevolazione (anche in vista della Programmazione 2007-2013), di fatto si stiano risolvendo - causa la necessità di approvare, anche in maniera affrettata, i provvedimenti - in un apporto di tipo minimale e, in alcuni casi, in una mera presa d’atto di parti del processo.

Da questo punto di vista, appare evidente che, in vista della ormai prossima nuova programmazione comunitaria, **le scriventi Organizzazioni ritengono che, partendo dall’attuale esperienza di confronto, debbano essere attivati tavoli politici e tecnici in grado di affrontare - in maniera approfondita e con una tempistica adeguata - gli indirizzi strategici e le specifiche di attuazione dei nuovi strumenti di sostegno alle imprese.**

Infine, si ribadisce il fatto che le parti economiche e sociali ritengono assai **probabile lo “sforamento” del termine del 31 dicembre**, entro il quale si dovrebbe necessariamente procedere all’impegno delle risorse a seguito della emanazione delle graduatorie con il vigente sistema.

Ciò comporterà - necessariamente - **avere a riferimento la nuova Carta degli Aiuti a finalità Regionale** con tutto ciò che questo comporta in termini di minori massimali di aiuto.

Le imprese rischiano pertanto di aver presentato progetti e di aver sostenuto delle istruttorie sulla base di un certo scenario finanziario e di trovarsi ad operare viceversa in un quadro completamente differente.

Le scriventi Organizzazioni ritengono opportuno sottolineare come questa evenienza, assai probabile, costituisca un **elemento di forte criticità dell’intero processo.**